

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Grandi contribuenti

Risposta n. 138/2022

OGGETTO: interpello ordinario - concordato preventivo in continuità aziendale - patrimonio destinato - vincolo destinazione - imposizione - soggettività passiva IRES/IRAP - IAS/IFRS - stabili organizzazioni all'esterno in branch exemption - differenze su cambi - attività "separata" ai fini IVA

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (di seguito, anche "Società") presenta un'istanza di interpello ordinario ex articolo 11, comma 1, lettera a), della L. n. 212 del 2000 volto a conoscere il corretto trattamento fiscale di alcune fattispecie legate al programma di risanamento (di seguito, "Programma") che sarà attuato facendo ricorso alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi degli articoli 161 e 168-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, "legge fallimentare"), e rilevanti ai fini dell'imposta di registro e delle successioni e delle donazioni, dell'imposta sul reddito delle società (IRES), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Nell'istanza, la Società descrive il Programma e le operazioni in cui esso risulta articolato (come risultate dagli atti depositati presso il Tribunale di xxx nell'ambito del predetto concordato). In generale, il piano di concordato (di seguito, "Piano") si fonda

sull'ipotesi di continuità dell'attività aziendale, supportata da un'offerta vincolante formulata ad ALFA da parte di BETA, e prevede la separazione tra attività in continuità e attività oggetto di liquidazione.

In particolare, per quanto interessa l'esame dell'istanza, la Società evidenzia che tale Piano (cfr. il par. 1.1.1 dell'istanza) prevede, tra l'altro, che le attività di ALFA vengano divise in: (*i*) attività in continuità e (*ii*) attività oggetto di liquidazione a favore dei creditori.

Le attività in continuità *sub* (*i*) si riferiscono: ...

Le attività oggetto di liquidazione *sub* (*ii*) - di cui è prevista la "segregazione" in un patrimonio destinato a uno specifico affare ex articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile (di seguito, "Patrimonio Destinato") affidato a un procuratore - sono:

- il credito di ALFA nei confronti di GAMMA;
- la partecipazione rappresentativa del 18,14% del capitale di DELTA e il credito verso tale società derivante dal finanziamento soci ad essa erogato da ALFA, comprensivo dei relativi interessi;
- la partecipazione rappresentativa del 5% del capitale di EPSILON e il credito verso tale società derivante dal finanziamento soci ad essa erogato da ALFA, comprensivo dei relativi interessi;
- i crediti verso ZETA derivanti dai lavori svolti dalla stabile organizzazione di ALFA;
 - l'edificio e il relativo terreno situati a xxx;
- la partecipazione rappresentativa del 100% del capitale di ETA e il credito netto vantato da ALFA verso ETA, il cui patrimonio, per effetto della realizzata scissione parziale proporzionale, comprende: ...;
 - una dotazione di cassa iniziale del Patrimonio Destinato.

Dal lato delle passività, sono confluiti nel Patrimonio Destinato: tutti i debiti chirografari di ALFA, compresi quelli afferenti alle sue stabili organizzazioni estere, inclusi i fondi a presidio di potenziali passività di natura chirografaria; i debiti verso

alcuni soggetti di nazionalità turca, che saranno soddisfatti in via privilegiata rispetto ai creditori chirografari al fine di limitare i rischi di aggressione delle attività del Patrimonio Destinato localizzate in ..., considerato che tale Paese non riconosce la procedura concordataria italiana; e il debito privilegiato verso THETA secondo i termini definiti in sede transattiva tra quest'ultima e ALFA (transazione autorizzata dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di xxx). Al medesimo Patrimonio Destinato sono state trasferite anche le garanzie di pertinenza dello stesso o delle società trasferite.

In proposito, la Società evidenzia che nel Patrimonio Destinato saranno "segregati" anche debiti chirografari della Società stessa afferenti alle proprie stabili organizzazioni estere (di seguito, "Debiti Chirografari S.O.") per le quali ha optato per il regime di *branch exemption* previsto dall'articolo 168-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR").

La delibera del Consiglio di Amministrazione di ALFA concernente la costituzione del Patrimonio Destinato ha previsto, oltre alla segregazione in quest'ultimo delle attività e passività sopra indicate, anche l'obbligo di ALFA di porre a servizio del Patrimonio Destinato le somme necessarie all'ultimazione delle opere oggetto dei contratti di concessione che risultano incomplete, la nomina di un procuratore che avrà il compito di gestire il Patrimonio Destinato nell'interesse esclusivo dei creditori di ALFA e le linee guida che il predetto procuratore dovrà seguire nella liquidazione del Patrimonio Destinato e il "Piano Economico Finanziario del Patrimonio Destinato" di ALFA, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi (di seguito, "SFP") destinata ai creditori chirografari di ALFA e l'adozione del relativo regolamento.

La Società sottolinea che la menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione avrà una efficacia differenziata sotto il profilo temporale: la costituzione del Patrimonio destinato e il conseguente effetto segregativo delle attività e delle passività avranno efficacia coincidente con la data di omologazione del concordato (indicata nel 20xx - cfr. la documentazione integrativa di cui si dirà), mentre l'emissione degli SFP avverrà nei 120 giorni successivi all'omologazione definitiva della Proposta (di seguito, "Omologa Definitiva" - avvenuta, come indicato in sede di documentazione integrativa, V pagina, in data xxx).

Come sopra accennato, la Società fa presente che il Piano prevede un aumento di capitale inscindibile per circa euro xxx che sarà sottoscritto da BETA (di seguito, "Aumento di Capitale BETA"). Per effetto di tale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale BETA, a quest'ultima saranno attribuite xxx azioni ordinarie di ALFA di nuova emissione al prezzo unitario di euro xxx. Tale risorse, oltre che per il pagamento dei debiti di ALFA, verranno utilizzate per supportare la continuità Aziendale e per l'eventuale anticipazione finanziaria al Patrimonio Destinato al fine di consentire l'ultimazione di alcune delle opere oggetto dei contratti di concessione trasferiti e destinate, una volta completate, ad essere liquidate (così il par. 1.1.2. dell'istanza).

Oltre all'Aumento di Capitale BETA, la Società rileva che vi sarà un altro aumento di capitale di ALFA per un importo massimo pari a euro xxx (di seguito, "Aumento di Capitale Creditori") da sottoscriversi da parte dei creditori chirografari di ALFA mediante conversione dei propri crediti. Per effetto della sottoscrizione, da parte dei creditori chirografari di ALFA, dell'Aumento di Capitale Creditori ad essi sarà attribuito un numero massimo di xxx azioni ordinarie di ALFA di nuova emissione al prezzo unitario di euro xxx e nella misura di xxx azioni per ogni xxx euro di credito. A tal fine, per garantire un trattamento paritetico a tutti i creditori chirografari, in sede di determinazione del numero di azioni da attribuire ai titolari di crediti denominati in una valuta diversa dall'euro, il controvalore in euro di tali crediti sarà convenzionalmente calcolato utilizzando il tasso di cambio a pronti in essere alla data del xxx (così il par. 1.1.3. dell'istanza).

La Società evidenzia che vi sarà anche l'emissione di SFP destinati ai suoi creditori chirografari in ragione di un SFP per ogni euro di credito. Nel Piano Economico Finanziario del Patrimonio Destinato è precisato che, per garantire un

trattamento paritetico a tutti i creditori chirografari, in sede di determinazione del numero di SFP da attribuire ai titolari di crediti denominati in una valuta diversa dall'euro, il controvalore in euro di tali crediti sarà convenzionalmente calcolato utilizzando il tasso di cambio a pronti in essere alla data del xxx. Inoltre, la Società sottolinea che gli SFP attribuiranno ai loro detentori il diritto, in via esclusiva, di percepire i proventi netti derivanti dal processo di liquidazione delle attività segregate nel Patrimonio Destinato (così il par. 1.1.4. dell'istanza).

Per quanto riguarda la realizzazione delle operazioni descritte (cfr. il par. 1.1.5. dell'istanza), la Società evidenzia che queste avverranno secondo il seguente ordine:

- 1. la costituzione del Patrimonio Destinato: la delibera di costituzione del Patrimonio Destinato è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di ALFA in data xxx;
- 2. l'Aumento di Capitale BETA: la delibera dell'aumento di capitale è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di ALFA in xxx. La successiva Assemblea degli Azionisti di ALFA, che dovrà deliberare anche sull'Aumento di Capitale BETA, si terrà in data xxx;
- 3. l'Aumento di Capitale Creditori: la delibera dell'aumento di capitale è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di ALFA in data xxx. La successiva Assemblea degli Azionisti di ALFA, che dovrà deliberare anche sull'Aumento di Capitale Creditori, si terrà in data xxx. Si precisa che l'attribuzione delle azioni ai creditori chirografari di ALFA risultanti dall'apposito elenco allegato alla Proposta (eventualmente rettificati ad esito delle verifiche demandate ai Commissari Giudiziali ex articolo 171 Legge Fallimentare) sarà effettuata entro 120 giorni dalla data dell'Omologa Definitiva;
- 4. l'emissione degli SFP: l'emissione degli SFP è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di ALFA contestualmente alla costituzione del Patrimonio Destinato. L'attribuzione degli SFP ai creditori chirografari di ALFA inclusi nell'elenco allegato alla Proposta (eventualmente rettificati ad esito delle verifiche demandate ai

Commissari Giudiziali ex articolo 171 Legge Fallimentare) è avvenuta il xxx (cfr. V pagina della documentazione integrativa).

Nell'istanza, la Società precisa anche il contenuto della proposta per il soddisfacimento dei rispettivi creditori. In particolare, a seguito delle risorse ottenute attraverso l'Aumento di Capitale BETA, l'attribuzione delle Azioni e l'attribuzione degli SFP, la Società, attraverso le delineate operazioni, intende procedere: al pagamento in denaro e integrale dei debiti prededucibili quando essi vengono a scadenza; al pagamento in denaro e integrale dei debiti privilegiati entro un anno dall'omologa del concordato; al pagamento dei debiti chirografari, non divisi in classi, mediante *datio in solutum* consistente nell'attribuzione ai creditori di: (i) azioni di ALFA di nuova emissione (di seguito, "Azioni") nella citata misura di xxx azioni per ogni xxx euro di credito; (ii) strumenti finanziari partecipativi nella misura di un SFP per ogni euro di credito.

Il fatto che l'attribuzione ai creditori chirografari delle Azioni e degli SFP ("Attribuzione") avvenga a titolo di *datio in solutum* comporta che:

- la Proposta sarà eseguita mediante l'Attribuzione (e mediante il pagamento integrale in denaro dei debiti prededucibili e dei debiti privilegiati);
- non vi sarà in capo ad ALFA alcun obbligo di corrispondere un importo minimo ai detentori delle Azioni e non vi sarà in capo al Patrimonio Destinato alcun obbligo di corrispondere un importo minimo ai detentori degli SFP;
- ad esito e per effetto dell'Attribuzione si determinerà l'effetto esdebitatorio del concordato, consistente nell'integrale venir meno dei debiti chirografari.

In definitiva, i creditori chirografari beneficeranno in via esclusiva dei proventi netti derivanti dalla liquidazione dei beni e dei diritti segregati nel Patrimonio Destinato e, insieme agli altri azionisti di ALFA, del valore assunto dalla società al completamento del Programma. ...

Alla luce di quanto rappresentato, la Società formula i seguenti quesiti.

1. Imposizione indiretta applicabile alla "costituzione" del Patrimonio Destinato

.

La Società chiede quale sia il regime fiscale, in termini di imposizione indiretta, applicabile alla "costituzione", da parte di ALFA, del Patrimonio Destinato e, in particolare, se al caso di specie trovi applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 47, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 248, ai sensi del quale "è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni ... sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346".

2. Regime fiscale applicabile ai redditi e al valore della produzione realizzati per effetto della gestione del Patrimonio Destinato.

La Società chiede chiarimenti in merito alla soggettività passiva del Patrimonio Destinato ai fini dell'IRES e dell'IRAP e alle modalità di determinazione del reddito e del valore netto della produzione imponibili. In particolare, la Società chiede:

A. ai fini dell'IRES:

- *a.* se, per effetto dell'articolo 73, comma 2, del TUIR, il Patrimonio Destinato configuri un autonomo soggetto passivo d'imposta;
- *b.* nel caso di risposta negativa al quesito precedente (ossia, laddove i redditi generati dal Patrimonio Destinato conseguenti alle operazioni attive e passive rilevanti per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES debbano essere imputati ad ALFA, quale unico soggetto passivo d'imposta) se ALFA debba determinare:
- (*i*) un unico reddito imponibile ai fini IRES, risultante dalla sommatoria dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dall'attività in continuità e di quelli derivanti dalla gestione liquidatoria del Patrimonio Destinato; o
- (*ii*) due distinti redditi imponibili ai fini IRES, uno risultante dalla sommatoria dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dall'attività in continuità e l'altro risultante dalla sommatoria dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla

gestione liquidatoria del Patrimonio Destinato, procedendo poi, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, alla loro somma algebrica;

c. se la determinazione del reddito imponibile di cui al precedente punto b. sia condizionata - per effetto dell'articolo 83, comma 1, del TUIR, in base al quale "per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili" - dall'eventuale derecognition dal bilancio di ALFA dei beni e diritti segregati nel Patrimonio Destinato, ossia (in altri termini), se l'eventuale derecognition comporti la determinazione di due distinti redditi imponibili oppure, al contrario, se essa non sia ostativa alla determinazione di un unico reddito imponibile;

B. ai fini dell'IRAP:

a. se, per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Patrimonio Destinato configuri un autonomo soggetto passivo d'imposta;

b. nel caso di risposta negativa al quesito precedente (ossia, laddove il valore della produzione generato dal Patrimonio Destinato - dato dalle operazioni attive e passive rilevanti per la determinazione del valore della produzione imponibile ai fini dell'IRAP - debba essere imputato ad ALFA, quale unico soggetto passivo d'imposta) se ALFA debba determinare:

- (*i*) un unico valore della produzione imponibile ai fini dell'IRAP, risultante dalla sommatoria dei componenti positivi e negativi derivanti dall'attività in continuità e di quelli derivanti dalla gestione liquidatoria del Patrimonio Destinato;
- (*ii*) due distinti valori della produzione imponibili ai fini dell'IRAP, uno risultante dalla sommatoria dei componenti positivi e negativi derivanti dall'attività in continuità e uno risultante dalla sommatoria dei componenti positivi e negativi derivanti dalla gestione liquidatoria del Patrimonio Destinato, procedendo poi, ai fini

della determinazione dell'unica imposta dovuta, alla loro somma algebrica;

c. se la determinazione del valore netto della produzione di cui al precedente punto b. sia condizionata - per effetto dell'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 in base ai quali "1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) ... la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1" - dall'eventuale derecognition dal bilancio di ALFA dei beni e diritti segregati nel Patrimonio Destinato, ossia (in altri termini), se l'eventuale derecognition comporti la determinazione di due distinti valori della produzione oppure, al contrario, se essa non sia ostativa alla determinazione di un unico valore della produzione.

3. Regime fiscale ai fini dell'IVA del Patrimonio Destinato.

La Società chiede se, sulla base dell'articolo 36, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale "*i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ... hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate*", il Patrimonio Destinato configuri una "attività" e, pertanto, con riferimento ad esso sia possibile optare per l'applicazione separata dell'IVA.

4. Effetti fiscali della segregazione nel Patrimonio Destinato dei debiti chirografari afferenti alle stabili organizzazioni estere di ALFA.

Posto che nel Patrimonio Destinato saranno "segregati" i debiti chirografari di ALFA, compresi i Debiti Chirografari S.O. relativi a tutte le stabili organizzazioni in *branch exemption* previsto dall'articolo 168-*ter* del TUIR, la Società chiede quali siano

gli effetti, sul valore fiscale dei Debiti Chirografari S.O., del combinato disposo degli articoli 168-*ter*, comma 10, e 152, commi 1-3, del TUIR e del paragrafo 7.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, prot. n. 2017/165138. Più precisamente, la Società chiede se, in relazione ai Debiti Chirografari S.O. trasferiti alla Società:

- le passività trasferite (i debiti) dalle *branch* c.d. esenti alla casa madre italiana assumano in campo a quest'ultima un valore coincidente con il loro "prezzo di libera concorrenza", pari al loro controvalore in euro derivante dalla conversione al tasso di cambio alla data del loro trasferimento:
- ai fini della determinazione del reddito (esente) delle stabili organizzazioni estere di ALFA relativo al periodo d'imposta nel corso del quale assume efficacia la costituzione del Patrimonio Destinato occorra computare, quale differenza cambi "realizzata", la differenza tra (i) il controvalore in euro di tali debiti derivante dalla loro conversione al tasso di cambio in essere alla data di omologazione del concordato e (ii) il controvalore in euro di tali debiti derivante dalla loro conversione al tasso di cambio in essere alla data in cui sono sorti;
- ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES (del Patrimonio Destinato o di ALFA, a seconda della risposta ai quesiti *sub 2*.), il valore fiscale iniziale delle suddette passività sia pari a quello derivante dalla loro conversione in euro al tasso di cambio in essere alla data di omologazione del concordato.
- 5. Modalità di determinazione della sopravvenienza attiva da esdebitazione e regime fiscale ad essa applicabile.

La Società chiede se gli utili/perdite su cambi registrati contabilmente assumano rilevanza fiscale autonoma per effetto del principio di derivazione rafforzata sancito dall'articolo 83, comma 1, del TUIR e se la sopravvenienza attiva da esdebitazione debba essere quantificata applicando la diposizione contenuta nell'articolo 88, comma 4-*bis*, del TUIR (anche nei confronti di creditori non residenti) e, all'ammontare così quantificato, il regime previsto dall'articolo 88, comma 4-*ter*, del TUIR.

Con nota del xxx, la scrivente ha formulato alla Società una richiesta di documentazione integrativa. Con nota datata xxx, la Società ha prodotto le informazioni e la documentazione richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In relazione al quesito *sub 1*. di cui sopra, la Società sostiene che:

- la segregazione di beni e diritti mediante apposizione di un vincolo di destinazione ad uno specifico affare (ossia, la costituzione del Patrimonio Destinato) in quanto inidonea a produrre qualsiasi effetto traslativo della proprietà di tali beni e diritti a favore di soggetti diversi da ALFA, non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006 e non risulti, quindi, soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni;
- l'atto istitutivo del Patrimonio Destinato, in quanto non comportante alcun trasferimento patrimoniale, dovrà scontare:
- (*i*) l'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 11, Tariffa Parte Prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1986, n. 131, ossia in misura fissa (pari a euro 200) ed in termine fisso;
- (*ii*) l'imposta ipotecaria di cui all'articolo 4 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e l'imposta catastale, di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 347 del 1990, in misura fissa pari ad euro 200 cadauna, considerato che, come indicato al paragrafo 1.1.1., tra i beni "segregati" nel Patrimonio Destinato sono compresi beni immobili.

In relazione al quesito *sub 2.A.a.*, la Società ritiene, ai fini dell'IRES, di essere l'unico soggetto passivo e che il Patrimonio Destinato sia privo di soggettività passiva (cfr. pag. 20 dell'istanza). In relazione al quesito *sub 2.A.b.*, la Società ritiene che "in assenza di disposizioni normative ... sembra inevitabile ritenere che ALFA debba procedere alla determinazione di un unico reddito imponibile ai fini IRES, risultante

dalla sommatoria di tutti i ... componenti positivi e negativi di reddito" dell'attività in continuità e della gestione liquidatoria (così pag. 21 dell'istanza).

Per quanto riguarda il quesito *sub 2.A.c.*, la Società sostiene che "(*i*) il principio di derivazione rafforzata e la conseguente rilevanza fiscale dei criteri di rappresentazione contabile non derogano alle disposizioni contenute nell'articolo 73 del TUIR ai sensi delle quali si identificano i soggetti passivi IRES; (*ii*) anche qualora si dovesse verificare la *derecognition* del Patrimonio Destinato ALFA sarebbe il soggetto passivo, ai fini IRES, delle imposte sui redditi realizzati mediante la gestione di tale patrimonio e dovrebbe, comunque, procedere alla determinazione di un unico reddito imponibile risultante dalla sommatoria dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dall'attività in continuità e di quelli derivanti dalla gestione liquidatoria del Patrimonio Destinato" (così pag. 22 dell'istanza).

Per quanto riguarda i quesiti *sub B.*, analogamente a quanto sostenuto per l'IRES, la Società ritiene di essere "il soggetto passivo dell'IRAP gravante sul valore della produzione realizzato mediante la gestione del Patrimonio Destinato e che essa debba procedere alla determinazione di un unico valore della produzione - risultante dalla sommatoria dei componenti positivi e negativi derivanti dall'attività in continuità e di quelli derivanti dalla gestione liquidatoria del Patrimonio Destinato - anche nel caso di *derecognition* dal bilancio di ALFA dei beni e diritti segregati nel Patrimonio Destinato" (così pag. 24 dell'istanza).

In relazione al quesito *sub 3.*, nel caso rappresentato, la Società afferma di poter optare, ai sensi del menzionato articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'applicazione separata dell'IVA alle operazioni derivanti dalla gestione del Patrimonio Destinato, utilizzando a tal fine il codice attività residuale n. 7484B, destinato ad accogliere le attività "non classificabili altrove" (cfr. pagg. 24-25 dell'istanza).

In relazione ai quesiti *sub 4.*, la Società sostiene che:

"- il "prezzo di libera concorrenza", alla data di efficacia del Trasferimento, dei

Debiti Chirografari S.O. denominati in una valuta diversa dall'euro coincida con il loro controvalore in euro derivante dalla conversione al tasso di cambio in essere a tale data;

- ai fini della determinazione del reddito (esente) delle stabili organizzazioni estere di ALFA relativo al periodo d'imposta nel corso del quale assume efficacia la costituzione del Patrimonio Destinato occorra computare, quale differenza cambi "realizzata", la differenza tra (i) il controvalore in euro dei Debiti Chirografari S.O. denominati in una valuta diversa dall'euro quale risultante dalla loro conversione al tasso di cambio in essere alla Data Di Trasferimento; e (ii) il controvalore in euro di tali debiti quale risultante dalla loro conversione al tasso di cambio in essere alla data in cui sono sorti;
- per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES di ALFA, successivamente al Trasferimento il valore fiscalmente riconosciuto dei Debiti Chirografari S.O. denominati in una valuta diversa dall'euro sarà pari al loro controvalore in euro quale risultante dalla conversione al tasso di cambio in essere alla Data di Trasferimento" (così pagg. 36-37 dell'istanza).

Per quanto concerne il quesito *sub 5.*, la Società ritiene che:

- "- la rilevazione contabile, al momento dell'Omologa Definitiva, degli Utili/Perdite su Cambi e della Sopravvenienza Attiva abbia rilevanza fiscale e, quindi (i) gli Utili/Perdite su Cambi registrati contabilmente assumano autonoma rilevanza ai fini dell'imposizione sui redditi, ad essi si applichi il regime previsto dall'articolo 110 del TUIR e, in quanto trattasi di differenze di cambio "realizzate", siano rispettivamente imponibili/deducibili; (ii) la Sopravvenienza Attiva da esdebitazione che assume rilevanza fiscale (i.e. la cui imponibilità deve essere verificata alla luce delle disposizioni specifiche contenute nel TUIR, per le quali si veda infra) non comprenda gli Utili/Perdite su Cambi;
- sotto il profilo fiscale la Sopravvenienza Attiva debba essere quantificata in applicazione dell'articolo 88, comma 4-*bis*, del TUIR in misura pari alla differenza

tra il valore contabile dei debiti chirografari (quale risultante, per i debiti denominati in una valuta diversa dall'euro, a seguito della rilevazione degli Utili/Perdite su Cambi) e il valore fiscale dei corrispondenti crediti in capo ai creditori chirografari, divenuti soci di ALFA per effetto dell'Attribuzione;

- questa modalità di quantificazione dell'ammontare fiscalmente rilevante della Sopravvenienza Attiva (i) debba essere limitata, in presenza di creditori fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato italiano, ai casi in cui essi rinunciano a crediti che in precedenza hanno acquistato da soggetti fiscalmente residenti nel territorio di tale Stato, assumendo a tal fine, quale valore fiscale di tali crediti, il prezzo al quale essi sono stati acquistati; (ii) debba essere esclusa nei casi in cui i crediti oggetto di rinuncia sono originariamente sorti in capo ai creditori fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato italiano;

- ai fini della suddetta modalità di quantificazione dell'ammontare fiscalmente rilevante della Sopravvenienza Attiva il valore fiscale del credito chirografario oggetto di conversione (da contrapporre al valore contabile del debito estinto) debba essere assunto al netto dell'eventuale perdita dedotta dal creditore per effetto dell'Attribuzione" (così pag. 37 dell'istanza).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Occorre premettere che il presente parere non interviene sulla correttezza delle scritture contabili poste in essere, della qualificazione e quantificazione delle poste contabile e fiscali richiamate nell'istanza e nella documentazione integrativa nonché sulle valutazioni e quantificazioni operate secondo i criteri dell'articolo 110, comma 7, del TUIR ovvero dell'articolo 168-*ter* del TUIR nell'ambito dei rapporti tra stabili organizzazioni in *branch exemption* e casa madre residente. Inoltre, si evidenzia che con il presente parere non si esprime alcun giudizio in merito alla sussistenza in concreto dei requisiti previsti per l'esercizio dell'opzione per la *branch exemption* e sui

criteri di quantificazione del reddito imponibile dei soggetti coinvolti. Su tali aspetti, resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Con il quesito *sub 1*, la Società chiede quale sia il regime fiscale, in termini di imposizione indiretta, applicabile alla "costituzione" del Patrimonio Destinato, considerato che ai sensi dell'articolo 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, "*è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni (...) sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (...)*". La Società ritiene che nel caso di specie la segregazione di beni e diritti mediante apposizione di un vincolo di destinazione ad uno specifico affare, ossia la costituzione del Patrimonio Destinato, in quanto inidonea a produrre qualsiasi effetto traslativo della proprietà di tali beni e diritti a favore di soggetti diversi da ALFA, non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006 e non risulti, quindi, soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni. L'articolo 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006 ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni, che risulta disciplinata, in linea generale, dalle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, "TUS").

Il medesimo articolo 2, comma 47, individua l'ambito di applicazione dell'imposta, stabilendo che la stessa si applichi sui "trasferimenti di beni e diritti per causa di morte per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione".

La confluenza dei beni in un patrimonio separato, per effetto dell'apposizione del vincolo, comporta che "beni rimangono pur sempre nella titolarità della società disponente la quale, tuttavia, potrà avvalersene esclusivamente per la realizzazione dell'affare nei termini preventivamente stabiliti." (cfr. la Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008).

Con riferimento al caso in esame, quindi, la costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 2447-*bis* del codice civile non comporta il trasferimento

della proprietà dei beni stessi, che rimangono nella titolarità della società di gemmazione, e destinati alla successiva liquidazione per il soddisfacimento dei creditori della società istante.

Pertanto, la costituzione del predetto vincolo non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Tale interpretazione appare coerente con i chiarimenti già resi dalla scrivente, tra l'altro, con la Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, con la quale è stato chiarito che tra i vincoli di destinazione, per i quali non si produce l'effetto traslativo, può annoverarsi la fattispecie trattata all'articolo 2447-*bis* del codice civile, in cui una società enuclea dal proprio patrimonio generale un insieme di beni, destinandoli allo svolgimento di uno specifico affare.

Si ritiene, pertanto, di condividere il parere espresso dalla Società, secondo cui la destinazione del patrimonio separato non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni.

Analoghe considerazioni si formulano in relazione alle imposte ipotecaria e catastale che, relativamente al caso di specie, in mancanza di effetti traslativi, si applicano in misura fissa.

Infine, come chiarito dalla richiamata Circolare n. 3/E del 2008, la costituzione di vincoli non traslativi sconta l'imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale (articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico concernente l'imposta di registro).

In relazione ai quesiti *sub 2*., le disposizioni che disciplinano i c.d. patrimoni dedicati, sottratti alla ordinaria gestione aziendale e destinati a uno specifico affare, sono contenute negli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile.

Nelle ipotesi in esame, l'istituzione di un regime di segregazione patrimoniale non fa venir meno l'unicità del soggetto societario cui sono riconducibili i rapporti giuridici afferenti allo specifico affare (cfr. l'articolo 2447-*septies*, secondo comma, del codice civile, il quale prevede la redazione di un rendiconto separato per ciascun

patrimonio destinato, allegato al bilancio della società, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile).

Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione " ... [*omissis*] ..." (così, la sentenza del 15 luglio 2010, n. 16605).

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 ha chiaramente previsto che "se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformità ai principi contabili internazionali, ad essi è allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, un separato rendiconto redatto in conformità ai principi contabili internazionali". Con tale previsione, il legislatore non ha inteso attribuire o riconoscere un'ulteriore autonomia (anche soggettiva) ai patrimoni destinati ma solo assicurare, nell'ambito dei soggetti IAS adopter, una uniformità nell'applicazione dei principi contabili tra il bilancio dell'impresa da cui "promanano" e il rendiconto relativo alla loro gestione (già riconosciuta nell'ambito dei principi contabili nazionali).

Infatti, il patrimonio destinato è caratterizzato dall'essere un istituto destinato alla segregazione patrimoniale che non incide affatto sulla titolarità dei beni che restano del soggetto societario e, al tempo stesso, è privo di un autonomo potere di disposizione dei risultati della propria gestione, rimanendo questo in capo alla società da cui tale patrimonio "gemma", unica entità riconducibile tra i soggetti passivi ai fini fiscali.

Pertanto, il patrimonio destinato a uno specifico affare non può essere annoverato né tra i soggetti passivi IRES né tra quelli IRAP.

Da ciò discende che tutte le operazioni connesse alla gestione del patrimonio destinato dovranno necessariamente essere attribuite alla società, nell'ambito della quale viene istituito tale patrimonio; società che dovrà farsi carico dei relativi adempimenti fiscali. In particolare, la determinazione della base imponibile ai fini dell'IRES e quella ai fini dell'IRAP seguirà le regole ordinarie e, pertanto, sarà unica

(nel senso che confluiranno nel reddito imponibile IRES e nel valore netto della produzione IRAP tutti i componenti positivi e negativi complessivi rilevanti ai fini della loro determinazione), come unico è il soggetto passivo.

Da ultimo, si ritiene che, anche nell'ipotesi prospettata dalla Società (ossia, nel caso in cui, sotto il profilo contabile IAS/IFRS, la destinazione degli *asset* della Società al patrimonio destinato determinasse la *derecognition* degli stessi dal bilancio della Società - cfr. pagg. 21-22 dell'istanza), questa rimarrebbe comunque l'unico soggetto passivo che procederà alla determinazione di un'unica base imponibile ai fini dell'IRES, come sopra rilevato. Ciò in quanto il principio della "derivazione rafforzata" di cui all'articolo 83 del TUIR trova applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi individuati dall'articolo 73 del TUIR, non derogando e non potendo derogare le previsioni dell'articolo 83 all'applicazione di quelle dell'articolo 73.

Al pari, sempre nella predetta ipotesi, anche per quanto riguarda l'IRAP, ancorché per effetto della prospettata *derecognition* dei componenti negativi e positivi afferenti il Patrimonio Destinato questi non risultassero più nel bilancio della Società, questa rimarrebbe comunque l'unico soggetto passivo dell'IRAP, procedendo alla determinazione di un unico valore netto della produzione comprensivo della gestione ordinaria e di quella del Patrimonio Destinato.

Naturalmente, anche se imputati al "silo contabile" afferente al Patrimonio Destinato (cfr. la II pagina della documentazione integrativa) gli *asset* a questo trasferiti e i risultati della loro gestione concorreranno, come sopra detto, alla formazione della base imponibile IRES e dell'IRAP della Società.

Il quesito *sub 3.* concerne la possibilità di considerare il patrimonio destinato ex articolo 2447-*bis* e seguenti del codice civile come "attività" ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Preliminarmente, giova ricordare che l'articolo 36, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce, in via generale, che nei confronti dei soggetti che esercitano

più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.

Tale regola è derogata dalle disposizioni recate dai successivi commi dello stesso articolo 36 i quali disciplinano, rispettivamente, le ipotesi in cui il contribuente è obbligato all'applicazione separata dell'imposta (commi secondo e quarto) e l'ipotesi in cui il contribuente può optare per l'applicazione separata dell'imposta (terzo comma). Il quinto comma dello stesso articolo 36 detta regole applicabili a tutti i casi in cui l'IVA è applicata separatamente.

Il terzo comma dell'articolo 36 citato stabilisce che i soggetti che "esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa" hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta "relativamente ad alcuna delle attività esercitate". Lo stesso terzo comma dell'articolo in commento prevede che, in seguito all'esercizio di tale opzione, la detrazione dell'IVA spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa "per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente".

Con la Circolare n. 19/E del 2018 (par. 7.1.1) si è precisato che l'applicazione separata dell'imposta con riferimento a determinate attività consente ai soggetti passivi di evitare possibili effetti negativi che potrebbero verificarsi con l'applicazione unitaria ed indifferenziata, a tutte le attività esercitate, del pro-rata generale di detrazione disciplinato dagli articoli 19, comma 5, e 19-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, l'esercizio dell'opzione per la separazione facoltativa delle attività prevista dall'articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 consente, al soggetto passivo che svolge sia attività soggette ad imposta che attività esenti di poter detrarre integralmente l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi relativi (cioè afferenti) alle sue operazioni imponibili, attraverso l'adozione di un metodo specifico di determinazione del diritto alla detrazione che consente di tener conto della destinazione effettiva dei beni e dei servizi acquistati.

In merito al requisito relativo all'esercizio di "più imprese" o di "più attività

nell'ambito della stessa impresa", stabilito dall'articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell'esercizio dell'opzione per l'applicazione separata dell'imposta, si precisa, anzitutto, che secondo la costante prassi dell'Amministrazione finanziaria lo stesso requisito si realizza laddove le attività siano oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto di autonome attività d'impresa (cfr. le Risoluzioni n. 396118 dell'8 giugno 1984, n. 397112 del 27 luglio 1985, n. 415845 del 28 novembre 1986 e n. 63 del 17 giugno 1998). Nella Circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, al paragrafo 9, è stato ulteriormente specificato che, in base alla regola di carattere generale di cui all'articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sono suscettibili di essere separate, ai fini dell'applicazione dell'imposta, soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro "di regola individuate da diversi codici della tabella ATECO di classificazione delle attività economiche". Tuttavia la riconducibilità delle attività ad un medesimo codice della classificazione ATECO non assume necessariamente carattere ostativo alla separazione prevista dall'articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972; qualora, infatti, le attività svolte presentino in concreto una costante uniformità nei loro elementi essenziali e siano comunque suscettibili di essere distinte in base a criteri oggettivi, deve ritenersi soddisfatta la condizione della sussistenza di attività effettivamente distinte ed obiettivamente autonome, ancorché svolte nell'ambito della stessa impresa".

Ciò premesso, giova evidenziare quanto precisato dalla Società in risposta alla richiesta di documentazione integrativa: "Il quesito posto nell'istanza di interpello riguarda la possibilità per la Società di optare, in sede di dichiarazione e nell'ipotesi in cui ciò venisse deciso, per la cosiddetta "separazione delle attività", in modo da avere due gestioni IVA separate:

- (i) una relativa all'attività di "ALFA in continuità" [n.d.r. in Italia, ALFA opera nel settore ...;
- (ii) una relativa alle attività che saranno svolte per la gestione del Patrimonio Destinato, conformemente alla finalità ad esso attribuita, che consisteranno sia in

attività imponibili ai fini IVA sia in attività esenti ai fini IVA; più in dettaglio, le attività svolte per la gestione del PADE saranno le seguenti:

- (a) attività finalizzata all'alienazione delle partecipazioni societarie segregate nel suddetto Patrimonio Destinato, vale a dire le partecipazioni in società concessionarie di opere pubbliche (attività esente ai fini IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 4 del D.P.R. n. 633/1972);
- (b) attività finalizzata all'alienazione dell'immobile sito in xxx (attività esente ai fini IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 8-*ter* del D.P.R. n. 633/1972, a meno che non sia esercitata l'opzione per l'imposizione prevista dall'ultimo periodo di tale disposizione normativa);
- (c) attività finalizzata all'incasso dei crediti nei confronti dell'ZETA (attività fuori campo IVA)".

Dalla documentazione integrativa si evince che nell'ambito della gestione del Patrimonio destinato, il soggetto passivo intende compiere attività che hanno un regime IVA differente (imponibile, esente) o sono non rilevanti; tali attività appaiono individuabili e distinguibili secondo i criteri stabiliti dai documenti di prassi citati in precedenza per poter esercitare l'opzione di cui all'articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Non si condivide, invero, la soluzione tecnica prospettata dalla Società che mira, in sostanza, a circoscrivere la separazione di attività solo nell'ambito della gestione del patrimonio destinato del soggetto passivo (ALFA), considerando il patrimonio destinato stesso come "attività" suscettibile di separazione ed escludendo dalla predetta opzione l'attività in continuità (che ALFA continuerà a realizzare post liquidazione).

In particolare, ad avviso della scrivente, la separazione delle attività ai fini IVA deve seguire un criterio oggettivo legato alla natura omogenea e distinguibile ed al regime delle operazioni che il soggetto passivo realizza nell'ambito della sua impresa, non già alla generica "finalità liquidatoria" delle sue attività, che nel caso specifico, si tradurrebbe nella volontaria scelta di segregare una parte degli *asset* a favore di un

Patrimonio giuridicamente destinato alla liquidazione per il ripiano dei debiti.

Pertanto, si è dell'avviso che qualora la Società eserciti l'opzione ex articolo 36, terzo comma, del d.P.R n. 633 del 1972, la stessa operi con riferimento alle attività relative alla sua unica impresa, anche utilizzando i relativi codici Ateco e in osservanza ai principi generali formulati con la citata Circolare n. 18/E del 2019, a prescindere dalla presenza del Patrimonio Destinato e dalla finalità del medesimo.

In relazione ai quesiti *sub 4.*, occorre premettere che questi sono, in parte, sostanzialmente diretti ad ottenere la conferma che ", alla data di efficacia del Trasferimento dei Debiti Chirografari denominata in una valuta diversa dall'euro non possa che coincidere con il loro controvalore in euro derivante dalla conversione al tasso di cambio in essere a tale data" (così, pag. 27 dell'istanza).

Al riguardo va rilevato che in questa sede esula dall'esame della scrivente ogni valutazione in merito alla esatta determinazione e quantificazione del "prezzo di libera concorrenza" di trasferimento dei Debiti Chirografari S.O. tra le stabili organizzazioni in *branch exemption* della Società ex articolo 168-*ter* del TUIR e la Società medesima, in quanto ciò non può essere oggetto di un'istanza di interpello c.d. ordinario ma è demandato dall'ordinamento agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ad ogni modo si ricorda che la corretta valorizzazione del trasferimento in parola assume rilevanza ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva da esdebitazione che verrà a realizzarsi, per effetto dell'assegnazione degli SFP, in capo alla Società.

Ciò posto, i quesiti *sub 4* sono, per il resto, rivolti a conoscere quale sia il tasso di cambio da adottare per calcolare il controvalore in euro dei Debiti Chirografari S.O. denominati in valuta diversa dall'euro per la determinazione del reddito delle stabili organizzazioni estere di ALFA, relativo al periodo d'imposta in cui si verifica il loro trasferimento ad ALFA medesima e per la determinazione del reddito di quest'ultima.

In proposito, giova ricordare che le operazioni tra stabile/i organizzazione/i in

branch exemption e la sua/loro casa madre sono considerate come "transazioni" e "operazioni" tra parti indipendenti, ai sensi degli articoli 168-ter e 152 del TUIR e del paragrafo 7.5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017. Di conseguenza, per le operazioni aventi a oggetto i Debiti Chirografari S.O. in valuta diversa dall'euro, assumerà rilevanza ai fini della determinazione del corrispettivo dell'operazione per il dante causa - e corrispondentemente del valore fiscale dell'asset in capo all'avente causa - il tasso di cambio alla data in cui i proventi, oneri e spese relativi a dette operazioni/transazioni vengono percepiti o sostenuti ai sensi degli articoli 110, comma 2, e 9 del TUIR.

Pertanto, ai fini della conversione in euro dei Debiti Chirografari S.O. denominati in valuta diversa dall'euro, si terrà conto del tasso di cambio a pronti alla data in cui avviene il loro trasferimento in base al Piano. Al pari, anche per la determinazione della base imponibile IRES della Società, il valore fiscalmente riconosciuto di tali debiti sarà pari al loro controvalore in euro quale risultante dalla conversione al tasso di cambio alla Data di Trasferimento.

In relazione al quesito *sub 5.*, ferma la correttezza della rappresentazione contabile dell'operazione di conversione descritta nell'istanza (la cui valutazione esula dall'ambito della presente risposta), si rileva che laddove in applicazione dei corretti principi contabili la contabilizzazione della conversione dei crediti in partecipazioni (ovvero in strumenti finanziari partecipativi) evidenzi un provento, quest'ultimo concorre alla formazione del reddito imponibile, secondo le modalità disposte nell'articolo 88, comma 4-*bis*, del TUIR.

In applicazione del principio della c.d. derivazione rafforzata ex articolo 83 del TUIR (stante la separata rilevazione contabile, secondo la prospettazione contenuta nell'istanza, degli utili/perdita su cambi e della sopravvenienza attiva), l'eventuale utile/perdita su cambi "realizzata" assume autonoma rilevanza sul piano fiscale e conseguentemente concorre in via autonoma alla formazione del reddito imponibile IRES.

Pertanto, al momento dell'Omologa Definitiva (ossia, al verificarsi dell'esdebitazione), la rilevazione contabile degli utili/perdite su cambi assumerà autonoma rilevanza fiscale in quanto rappresenta differenze su cambi "realizzate"; mentre, la sopravvenienza attiva da esdebitazione concorrerà alla formazione del reddito imponibile secondo le condizioni e i limiti del citato comma 4-bis, naturalmente senza considerare la componente relativa ai predetti utili/perdite su cambi.

Per quanto riguarda la quantificazione ai fini fiscali della sopravvenienza attiva da esdebitazione, occorre ricordare che l'articolo 88, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del TUIR prevede che "... [omissis] ...". Il successivo comma 4-*ter* chiarisce che le sue disposizioni "si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis".

Per quanto riguarda l'ipotesi prospettata di presenza di soggetti (creditori) non residenti al momento della conversione dei crediti in partecipazioni, si ritiene che in tal caso il valore del credito (di titolarità del non residente) oggetto di conversione da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del disposto del menzionato comma 4-bis coincida col valore fiscalmente assunto o riconosciuto da questo nell'ambito della giurisdizione fiscale di appartenenza del soggetto titolare del credito. Ciò in quanto, da un lato, il richiamato comma 4-bis non contiene alcuna eccezione alla regola della generale tassazione della sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione dei debiti mediante conversione dei crediti in strumenti partecipativi (a prescindere dalla residenza del soggetto titolare del credito) e, da un altro lato, la necessità di assicurare un criterio di simmetria anche a livello internazionale per la tassazione delle sopravvenienze attive nelle fattispecie in esame (stante, peraltro, la circostanza che la modifica al citato comma 4-bis è stata inserita in un decreto legislativo il quale, come evidenziato nella sua relazione illustrativa - cfr. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 161-bis, XVII Legislatura, poi divenuto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 -, interviene, tra l'altro, nella semplificazione delle operazioni transnazionali anche per evitare distorsioni).

Pagina 25 di 25

Per quanto riguarda la quantificazione della sopravvenienza attiva fiscalmente

rilevante in capo al soggetto debitore, nel caso in cui il creditore chirografario rilevi

una perdita su crediti fiscalmente deducibile per effetto della conversione, la relazione

illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 147 del 2015 precisa che "le perdite

eventualmente rilevate al momento della conversione che risulteranno deducibili per il

creditore comporteranno, anch'esse, una sopravvenienza tassabile in capo al debitore

" (così pag. 17).

Dunque, ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva, il valore

fiscalmente riconosciuto del credito oggetto di conversione da contrapporre al valore

contabile del debito deve tener conto dell'eventuale perdita su crediti dedotta dal

creditore per effetto della conversione (andando così a ridurre il valore fiscale del

credito). Va precisato, alla luce di quanto sopra evidenziato, che in presenza di un

creditore non residente rileveranno le eventuali perdite afferenti alla conversione del

credito, fiscalmente deducibili nell'ambito dell'ordinamento fiscale di appartenenza del

soggetto creditore.

[omissis]

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)